

# Il Regolamento Dublino e la procedura di asilo in Italia

## *Conosci i tuoi diritti?*



### Guida per richiedenti asilo

Progetto cofinanziato da



UNIONE  
EUROPEA



MINISTERO  
DELL'INTERNO

Fondo Europeo per i Rifugiati 2008 – 2013

P.A. 2010 - Azione 1.A

Gente di Dublino- Campagna di comunicazione  
e sensibilizzazione sul Sistema Dublino



CIR  
CONSIGLIO ITALIANO  
PER I RIFUGIATI



# Glossario

**Cedolino:** documento avente la forma di una striscia di carta con foto che viene consegnato al richiedente quando, dopo essersi recato in Questura per presentare richiesta di asilo, è stato fotosegnalato. Su questo documento sono segnati i successivi appuntamenti con la Questura.

**Decreto di trasferimento:** lettera ufficiale dell'Unità Dublino che viene consegnata dalla Questura al richiedente asilo contenente la decisione di trasferimento in un altro Paese europeo in base al Regolamento Dublino. Vi sono anche le indicazioni per presentare ricorso.

**EURODAC:** database a cui possono accedere tutti gli Stati europei in cui vengono conservate, al fine del loro confronto, le impronte digitali dei richiedenti asilo e di alcune categorie di migranti irregolari.

**Fotosegnalamento:** quando una persona si reca in Questura per fare domanda di asilo, la Polizia effettua una procedura di identificazione, durante la quale la persona deve dichiarare le proprie generalità, viene fotografata e le vengono prese le impronte digitali.

**Persona a cui è riconosciuta la protezione sussidiaria:** status riconosciuto ad un cittadino non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che se tornasse nel Paese di origine, o nel Paese nel quale aveva la propria dimora abituale correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e il quale non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di detto paese (Decreto Leg.vo 19 novembre 2007 n. 251).

**Persona a cui è riconosciuta la protezione umanitaria:** le questure possono rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari tutte le volte in cui le Commissioni Territoriali, pur non riconoscendo alcuna forma di protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria), ritengano sussistere i presupposti per il riconoscimento di una protezione umanitaria. (Decreto Leg.vo 28 gennaio 2008, n. 25; art. 5.6 Decreto Leg.vo 25 luglio 1998, n. 286).

**Regolamento Dublino II:** regolamento europeo che stabilisce lo Stato competente ad esaminare una domanda di asilo.

**Status di rifugiato:** status riconosciuto a colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese (Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato del 1951, Decreto Leg.vo 19 novembre 2007 n. 251).

**Unità Dublino:** un Ufficio del Ministero dell'Interno responsabile per l'applicazione del Regolamento Dublino.

**Verbalizzazione:** fase della procedura di asilo in cui presso la Questura avviene la compilazione del Modello C/3 (domande scritte per il richiedente, in cui si chiedono informazioni relative a lui, alla sua famiglia, al viaggio che ha condotto per giungere in Italia).

*I contenuti della presente brochure informativa sono diretti ai richiedenti la protezione internazionale, pertanto si è volutamente utilizzato un linguaggio meno giuridico e più pratico. Per tale motivo talvolta le informazioni possono risultare semplificate. Considerata la complessità del Regolamento Dublino II e la difficoltà di sintetizzare alcune previsioni specifiche e spesso non rilevanti nella prassi, non sono state inserite alcune eccezioni previste dal Regolamento stesso.*

*Tuttavia, per consentire al richiedente la protezione internazionale di approfondire le informazioni contenute nella brochure, lo stesso può far riferimento alla lista delle associazioni allegata.*

*Il testo è a cura del Consiglio Italiano per i Rifugiati.*

*I contenuti sono degli autori e non possono essere considerati in alcuna circostanza rappresentativi di posizioni ufficiali della Commissione Europea o del Ministero dell'Interno.*

# La procedura di asilo in Italia



## Presentare richiesta di asilo

Se vuoi presentare richiesta di asilo in Italia puoi farlo presso la Polizia di Frontiera, al momento dell'arrivo, o alla Questura, Ufficio Immigrazione della Polizia, se già ti trovi in Italia. Per poter

presentare la richiesta d'asilo è necessario indicare un domicilio, ovvero un indirizzo che sarà riportato poi sul permesso di soggiorno. A tal fine è importante sapere che esistono delle associazioni/enti che possono rilasciare una dichiarazione di domicilio ai richiedenti asilo.

Quando ti rechi a fare domanda di asilo la Polizia effettua una procedura di identificazione, durante la quale sei fotografato e ti vengono prese le impronte digitali (questa operazione si chiama **fotosegnalamento**). In questa occasione, ti viene consegnato un **cedolino**, una striscia di carta sui cui sono segnati i tuoi successivi appuntamenti con la Questura. Durante successivi appuntamenti, ti verrà consegnato un permesso di soggiorno temporaneo.



La tempistica appena descritta può subire delle variazioni e, in alcuni casi, il permesso di soggiorno temporaneo può essere rilasciato fin dai primi appuntamenti. Allo stesso modo le fasi che tra poco descriveremo possono verificarsi con delle leggere differenze. Nella pratica la procedura, però, è sempre la stessa!

Nello stesso momento in cui viene fatto il fotosegnalamento avviene, di norma, la **formalizzazione (o verbalizzazione) della domanda**, durante il quale viene compilato il “Modello per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra” (chiamato **Modello C/3 o semplicemente “verbale”**) dove sono inserite informazioni che riguardano te, la tua famiglia, il viaggio che hai condotto per giungere in Italia ed i motivi per cui hai lasciato il tuo Paese di origine. In questa fase della procedura hai il **diritto di essere affiancato da un interprete della tua lingua**.

Prima della compilazione del Modello C/3 ti sarà richiesto di allegare un racconto della tua storia personale che puoi scrivere nella tua lingua.

In questa occasione, nel caso tu possieda il passaporto nazionale devi consegnarlo alla Questura, che ne fa una copia e te la consegna. La Questura terrà l'originale del passaporto fino alla conclusione della procedura.

Nel caso tu abbia altri documenti che siano legati alla tua storia (es. carta di identità, tessere di partito, certificati medici attestanti le violenze subite, tessere universitarie) devi consegnare delle copie alla Polizia e presentare gli originali il giorno dell'intervista con la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Questi documenti possono essere importanti al fine di dimostrare quanto accaduto nel tuo Paese di origine. Con la compilazione del Modello C/3 la **verbalizzazione della domanda** è conclusa.

**Nelle grandi città la verbalizzazione potrebbe avvenire in una fase successiva a quella del fotosegnalamento. In questo caso la Questura ti fisserà un nuovo appuntamento.**

Successivamente, la Polizia procede a contattare l'Unità Dublino del Ministero dell'Interno, che verifica se l'Italia, in base al Regolamento Dublino, è lo Stato competente a esaminare la tua domanda di asilo.



Per questa ragione è molto importante che al momento della compilazione del Modello C/3 comunichi alla Polizia tutte le informazioni richieste, e nello specifico se hai parenti in altri Paesi europei, se essi sono richiedenti asilo o rifugiati, se hai un particolare legame con un altro Paese europeo e notizie sulle tue condizioni di salute. Tutte queste informazioni sono importanti per la determinazione dello Stato competente a esaminare la tua domanda di asilo.

Qualora dalle verifiche effettuate dall'Unità Dublino, l'Italia risulti lo Stato competente a esaminare la tua domanda di asilo sarai invitato a tornare in Questura per il rilascio del permesso di soggiorno e per ricevere la data dell'intervista con la Commissione.

È possibile che tra una fase e l'altra tu sia invitato a tornare in Questura più volte, in attesa che l'Unità Dublino decida sul tuo caso o qualora sia necessario effettuare ulteriori verifiche.



## I Diritti dei richiedenti asilo

■ **Permesso di soggiorno per “richiesta asilo”:** quando fai richiesta di asilo, la Polizia ti consegna un foglietto chiamato “cedolino” in cui sono scritte le date dei tuoi successivi appuntamenti con la Questura. Successivamente ti verrà rilasciato un permesso di soggiorno per “richiesta asilo”.

Nel caso in cui tu venga inviato in un CARA (Centro di accoglienza per i richiedenti asilo) o in un CIE (Centro di Identificazione ed Espulsione) il permesso di soggiorno temporaneo non ti verrà consegnato. Nel caso di invio al CARA ti verrà consegnato un **attestato nominativo** (un foglio in cui sono riportati i tuoi dati personali e la tua condizione giuridica). Nel caso tu venga inviato al CIE, dato che durante la procedura non potrai uscirne, non ti verrà consegnato alcun tipo di autorizzazione al soggiorno.

■ **Assistenza sanitaria:** una volta ottenuto il permesso di soggiorno o il solo cedolino (in alcune Regioni) hai diritto all'assistenza sanitaria. Per usufruirne devi richiedere il codice fiscale all'Agenzia delle Entrate. Successivamente devi richiedere la tessera sanitaria alla ASL (Azienda Sanitaria Locale) e scegliere un medico al quale rivolgerti in caso di necessità.



Ricorda che hai comunque sempre diritto alle cure di emergenza anche prima del rilascio del permesso di soggiorno o del cedolino.

■ **Accesso al lavoro:** all'inizio della procedura di asilo non è possibile lavorare. Se la decisione sulla tua domanda di asilo non viene presa entro sei mesi dalla sua presentazione e il ritardo non è dovuto a un tuo comportamento, il permesso di soggiorno temporaneo viene rinnovato per altri sei mesi e ti consente anche di lavorare fino alla conclusione della procedura.

■ **Diritto all'istruzione:** i minori richiedenti asilo o i figli minori di richiedenti asilo hanno il diritto di frequentare le scuole pubbliche. I richiedenti asilo maggiorenni hanno il diritto di accesso ai corsi di formazione professionali.

■ **Accoglienza:** quando fai richiesta di asilo alla Questura, se non hai un posto dove vivere, comunicalo alla Polizia, che invierà la tua richiesta alla Prefettura. Qualora non ci siano posti disponibili nel sistema di accoglienza dello SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) sarai inviato temporaneamente in un CARA o in un centro di prima accoglienza (centri in cui si può essere ospitati solo per un periodo limitato di tempo). La durata dell'accoglienza, sia nel CARA che nello SPRAR, è normalmente prevista per sei mesi. Nella pratica questa si può estendere fino al termine della procedura di asilo.

La legge italiana prevede il diritto all'accoglienza per tutti i richiedenti asilo. Un aiuto è fornito anche da alcune associazioni di carattere privato che mettono a disposizione delle strutture. Nonostante ciò, a causa dello scarso numero dei posti disponibili, in alcuni casi la possibilità di trovare un posto in un centro di accoglienza non è immediata ed è possibile che tu debba attendere a lungo o che per avere un posto in un centro di accoglienza tu possa essere trasferito in un luogo diverso da quello in cui hai presentato la domanda d'asilo.

La legge prevede che se non ci sono posti disponibili nei centri di accoglienza, il richiedente asilo che non ha mezzi economici ha diritto a un sussidio in denaro. Qualora ti trovi in questa situazione devi richiedere tale sussidio alla Questura dove presenti domanda d'asilo.

**In alcuni casi, definiti dalla legge, durante la procedura avrai l'obbligo di risiedere in un CARA o in un CIE.**



#### IN QUALI CASI IN BASE ALLA LEGGE DOVRAI ESSERE INVIATO IN UN CARA?

- Se hai presentato la domanda di asilo dopo essere stato fermato per aver evitato o aver tentato di evitare i controlli alla frontiera (o subito dopo).
- Se hai presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizione di soggiorno irregolare o se non hai i documenti di identità o di viaggio.
- Se hai presentato documenti falsi o contraffatti.

In questi casi durante la procedura di asilo, dovrai risiedere presso il CARA che ti verrà indicato dalla Questura, dal quale è possibile uscire durante il giorno ma avrai l'obbligo di rientrare ogni sera pena la perdita dell'accoglienza. Tutte le informazioni successive relative al tuo caso ti saranno comunicate nel CARA.




La situazione in cui un richiedente asilo è obbligato a stare in un CARA perché rientra in una delle situazioni appena indicate è diversa da quella in cui un richiedente è ospitato in un CARA in quanto non vi sono posti disponibili nel sistema dello SPRAR! Mentre nel primo caso la procedura subisce delle modifiche (che a breve spiegheremo), nel secondo caso la procedura è quella standard.



### IN QUALI CASI IN BASE ALLA LEGGE DOVRAI ESSERE INVIATO IN UN CIE?

- Se hai presentato domanda di asilo dopo avere ricevuto un provvedimento di espulsione.
- Se hai commesso o sei stato condannato in Italia per aver commesso un crimine molto grave.

In questi casi, durante la procedura, non ti sarà permesso lasciare il CIE. Inoltre, in caso di esito negativo della tua domanda di asilo, il ricorso non sospende automaticamente gli effetti di questa decisione e potresti essere rimpatriato.



### L'intervista con la Commissione territoriale

Nella data che ti è stata indicata dalla Questura devi recarti presso la **Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale** (Commissione) che è l'organo competente a prendere una decisione sulla tua domanda di asilo. In Italia ci sono 10 Commissioni, ognuna composta da 4 membri: 2 rappresentanti del Ministero dell'Interno, 1 rappresentante del comune (o della provincia o della regione) e 1 rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR).

All'intervista è presente un interprete che parla la tua lingua.

Durante l'intervista con la Commissione ti saranno fatte delle domande relative a te, ai tuoi familiari, al viaggio che hai compiuto per giungere in Italia, ai documenti in tuo possesso, ai motivi per cui hai lasciato il tuo Paese d'origine e alle ragioni per cui non puoi tornarci.

La legge prevede che l'intervista si svolga **entro 30 giorni** dalla presentazione della domanda di asilo e che la Commissione decida nei successivi tre giorni. In realtà questi termini sono molto più lunghi.



### CHE TIPO DI DECISIONE PUÒ ADOTTARE LA COMMISSIONE?

La Commissione, sentita la tua storia, può decidere:

- Di riconoscere lo **status di rifugiato**.
- Di non riconoscere lo status di rifugiato e di concedere la **protezione sussidiaria**.
- Di non riconoscere alcuna forma di protezione (status di rifugiato e protezione sussidiaria) ma ritenere che esistono gravi motivi di carattere umanitario per i quali il rientro nel tuo Paese è temporaneamente da evitare (**protezione umanitaria**).
- Di non riconoscere alcuna forma di protezione, né l'esistenza di gravi motivi umanitari e ordinarti di lasciare l'Italia. In questo caso insieme alla decisione della Commissione riceverai un foglio (chiamato "foglio di via") in cui ti viene comunicato che hai quindici giorni per lasciare l'Italia.



### COSA PUOI FARE NEL CASO IN CUI TU NON SIA D'ACCORDO CON LA DECISIONE PRESA NEI TUOI CONFRONTI?

È possibile presentare **ricorso** entro 15 o 30 giorni (15 giorni nel caso in cui, per legge, durante la procedura ti è stato richiesto di risiedere in un CIE o in un CARA. Hai 30 giorni di tempo in tutti gli altri casi o se sei ospite del CARA per motivi legati all'accoglienza) dalla data in cui la decisione ti è stata comunicata. Per fare ciò è necessaria l'assistenza di un avvocato. Se non puoi pagare le spese legali, hai il diritto di richiedere il "**gratuito patrocinio**", cioè che il tuo avvocato sia pagato dallo Stato.



Presentare ricorso entro i termini stabiliti è di fondamentale importanza! Dopo la loro scadenza la decisione nei tuoi confronti diventerà definitiva e non avrai più la possibilità di chiederne la revisione. Per questo motivo ti consigliamo di rivolgerti a un avvocato o a una ONG non appena verrai a conoscenza della decisione della Commissione!

La presentazione del ricorso nella maggior parte dei casi sospende automaticamente l'ordine di lasciare l'Italia il che significa che mentre il ricorso va avanti puoi continuare a vivere nel Paese. La sospensione dell'ordine di lasciare il Paese


non avviene in modo automatico e deve essere fatta una specifica richiesta al giudice nei seguenti casi:

- Durante la procedura sei stato trattenuto in CIE.
- Durante la procedura hai avuto l'obbligo di risiedere in un CARA perché ti hanno fermato in condizioni di soggiorno irregolare o per avere evitato o tentato di evitare i controlli alla frontiera.
- La tua domanda ha ricevuto una risposta negativa per "manifesta infondatezza".
- Ti sei allontanato senza giustificato motivo dal CARA.
- La tua domanda di asilo è stata dichiarata inammissibile.



## QUALI SONO I TUOI DIRITTI DURANTE LA FASE DEL RICORSO?

Qualora tu possa restare in Italia hai gli stessi diritti di un richiedente asilo. L'unica eccezione riguarda l'accoglienza. Se al momento del ricorso eri in un centro SPRAR o in un CARA per motivi collegati alla tua accoglienza, puoi rimanere fino a che non ti viene rilasciato un permesso di soggiorno che ti permetta di lavorare. Se invece ti trovavi nel CARA per una delle situazioni prima elencate, dovrai lasciare il centro dopo aver presentato ricorso.



## I tuoi diritti



## TI È STATO RICONOSCIUTO LO STATUS DI RIFUGIATO

**Chi è un rifugiato?** Colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese (Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato del 1951; Decreto Leg.vo 19 novembre 2007, n. 251).

■ **Permesso di soggiorno:** ti verrà rilasciato un permesso della durata di 5 anni, rinnovabile alla scadenza. Per ottenere il primo permesso di soggiorno per motivi di "asilo politico" dovrai recarti in Questura. Per rinnovarlo dovrai andare all'ufficio postale per compilare il cosiddetto "kit postale" o rivolgerti ad un Patronato per avere l'assistenza alla compilazione, quindi puoi andare alla Posta che invierà la tua richiesta alla Questura. Salvo i casi di revoca e cessazione dello

status, la Questura procederà al rinnovo del permesso. Per fare il “kit postale” dovrai effettuare un pagamento (circa 70 euro). Il rinnovo può essere fatto a partire da un mese prima della scadenza del permesso fino a un massimo di due mesi dopo. Nell’attesa del rinnovo, se richiesto nei termini previsti, manterrai tutti i tuoi diritti.

■ **Iscrizione anagrafica di residenza:** potrai essere iscritto nel Registro comunale dei residenti per poter esercitare alcuni diritti fondamentali (ad esempio, assistenza sanitaria e assistenza sociale).

■ **Accesso al lavoro:** potrai fare ingresso nel mercato del lavoro a parità di condizioni con i cittadini italiani, inclusa la possibilità di accedere ai concorsi pubblici in presenza dei requisiti richiesti.

■ **Diritto al ricongiungimento familiare:** possibilità di far venire in Italia determinati membri della tua famiglia (moglie/marito, figli minorenni o maggiorenni invalidi o genitori a carico) senza dover dimostrare di avere un reddito e un’abitazione.

■ **Matrimonio:** potrai sposarti in Italia senza la necessità di rivolgerti alla tua Ambasciata per il rilascio del Nulla Osta. In questo caso la sede dell’UNHCR in Italia potrà rilasciarti un Nulla Osta, sulla base di un atto di notorietà sostitutivo e comprensivo dell’atto di nascita (da effettuare presso il Tribunale civile del luogo di residenza, con la presenza di due testimoni).

■ **Diritto all’assistenza sociale:** diritto all’assistenza sociale (es. assegno sociale per persone con oltre 65 anni di età, pensione di invalidità civile, assegno di maternità, assegno per il nucleo familiare con tre figli minori) alle stesse condizioni dei cittadini italiani.

■ **Diritto all’assistenza sanitaria:** diritto all’assistenza sanitaria a parità di condizioni con i cittadini italiani.

■ **Diritto all’istruzione pubblica:** avrai diritto a frequentare le scuole pubbliche alle stesse condizioni dei cittadini italiani. Nel caso tu abbia più di 18 anni avrai diritto ad accedere all’istruzione pubblica alle condizioni previste per gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

■ **Documento di viaggio:** avrai diritto a ottenere un documento di viaggio della validità di cinque anni. Si richiede in Questura. Il costo è di 40,29 euro oltre a 3,65 euro per il rilascio del documento. Qualora tu abbia la necessità di recarti all’estero, dovrai versare 40 euro per ciascun anno in cui dovrai viaggiare. Se non hai la necessità di recarti all’estero, non devi pagare la tassa di 40 euro annuale. Questo documento sostituisce il tuo passaporto nazionale e ti permette di andare all’estero alle condizioni elencati al punto successivo (“Diritto di circolare liberamente”).

■ **Diritto di circolare liberamente:** diritto a viaggiare all’interno dell’ area Schengen (tutti i Paesi dell’Unione Europea, tranne Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda, Bulgaria, Romania e Cipro) senza nessun visto e con il solo documento di viaggio, per un periodo non superiore a 3 mesi e senza autorizzazione al lavoro.

Se vuoi trasferirti in un Paese dell'Unione Europea per studiare o lavorare dovrai invece richiedere un visto di ingresso prima di partire dall'Italia come tutti gli altri stranieri. Per muoverti fuori dell'Unione Europea dovrai rispettare le regole per il rilascio del visto che valgono per i cittadini del tuo Paese di origine.



A maggio 2011 è stata approvata una direttiva europea (Direttiva 2011/51/UE) che prevede che i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria che soggiornano da almeno 5 anni in un Paese dell'Unione Europea hanno la possibilità di richiedere una carta di soggiorno per "lungo soggiornanti" che li autorizza a lavorare e studiare in tutti i paesi dell'Unione. Gli Stati dell'Unione Europea, inclusa l'Italia, hanno due anni per trasformare questa legge europea in una legge nazionale. Quindi, entro la fine del 2013, i rifugiati e le persone alle quali è stata riconosciuta la protezione sussidiaria che risiedono in Italia da più di 5 anni dovrebbero avere diritto a questo speciale permesso di soggiorno e potranno quindi scegliere il Paese dell'Unione Europea in cui vivere.

■ **Diritto a chiedere la cittadinanza italiana:** potrai richiedere la cittadinanza italiana dopo 5 anni di residenza regolare e continuativa in Italia, a condizione di avere effettuato negli ultimi 3 anni la dichiarazione dei redditi (necessità di dimostrare di essere economicamente autosufficiente).

■ **Diritto a partecipare all'assegnazione degli alloggi pubblici:** diritto riconosciuto a parità di condizioni con i cittadini italiani.



## TI È STATA RICONOSCIUTA LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA

**A chi è riconosciuta la protezione sussidiaria?** A un cittadino non appartenente all'Unione Europea, o apolide, che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che se tornasse nel Paese di origine, o nel Paese nel quale aveva la propria dimora abituale correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e il quale non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di detto Paese (Decreto Leg.vo 19 novembre 2007, n. 251).

Cosa si intende per danno grave? Il rischio che nel tuo Paese di origine tu possa essere condannato a morte o che una condanna a morte nei tuoi confronti possa essere eseguita; il rischio che tu possa essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani e degradanti; l'esistenza di una minaccia grave per la tua vita a causa della violenza generata da un conflitto armato interno o internazionale.

■ **Permesso di soggiorno:** ti verrà rilasciato un permesso di soggiorno della durata di 3 anni, rinnovabile alla scadenza, a seguito del parere espresso dalla

Commissione che ti ha riconosciuto la protezione. Al fine di ottenere il permesso di soggiorno dovrai recarti in Questura. La stessa cosa accade per il rinnovo. In questo caso la Questura invia la richiesta alla Commissione che deciderà se confermare lo status riconosciuto.

Il rinnovo può essere fatto a partire da un mese prima della scadenza del permesso fino ad un massimo di due mesi dopo. Nell'attesa del rinnovo, se richiesto nei termini previsti, manterrai tutti i tuoi diritti. Puoi anche decidere di convertire in motivi di lavoro questo permesso di soggiorno. Puoi farlo però solo se hai un contratto di lavoro e la possibilità di avere un tuo passaporto nazionale che ti servirà per il rinnovo. Trattandosi di una decisione molto importante, ti consigliamo comunque di rivolgerti ad una associazione/ONG prima di valutare questa scelta.

■ **Iscrizione anagrafica di residenza:** è tuo diritto essere iscritto nel Registro comunale dei residenti per poter esercitare alcuni diritti fondamentali (ad esempio, assistenza sanitaria e assistenza sociale).

■ **Accesso al lavoro:** potrai fare ingresso nel mercato del lavoro a parità di condizioni con i cittadini italiani (ad eccezione del pubblico impiego).

■ **Diritto all'assistenza sanitaria:** diritto all'assistenza sanitaria a parità di condizioni con i cittadini italiani.

■ **Diritto al ricongiungimento familiare:** possibilità di far venire in Italia determinati membri della tua famiglia (moglie/marito, figli minorenni o maggiorenni invalidi o genitori a carico) a condizione che tu possa dimostrare di avere un reddito e un'abitazione.

■ **Diritto all'assistenza sociale:** diritto all'assistenza sociale (es. assegno sociale per persone con oltre 65 anni di età, pensione di invalidità civile, assegno di maternità, assegno per il nucleo familiare con tre figli minori) alle stesse condizioni dei cittadini italiani.

■ **Titolo di viaggio per stranieri:** è previsto il rilascio di un titolo di viaggio per stranieri, nel caso in cui tu non abbia il passaporto e non possa richiederlo/ottenerlo dalla tua Ambasciata. Si richiede in Questura. Il costo è di 40,29 euro oltre al pagamento di 3,65 euro per il rilascio del documento. Se hai la necessità di viaggiare ogni anno dovrai versare 40 euro. Se non dovrai viaggiare non dovrai versare questa tassa. Questo documento sostituisce il tuo passaporto nazionale e ti permette di andare all'estero alle condizioni elencati al punto successivo ("Diritto di circolare liberamente").

■ **Diritto di circolare liberamente:** diritto a viaggiare all'interno dell'area Schengen (tutti i Paesi dell'Unione Europea, tranne Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda, Bulgaria, Romania e Cipro in quanto richiedono) senza nessun visto e con il solo titolo di viaggio, per un periodo non superiore a 3 mesi e senza autorizzazione al lavoro. Se vuoi trasferirti in un Paese dell'Unione Europea per studiare o lavorare dovrai invece richiedere un visto di ingresso prima di partire dall'Italia come tutti gli altri stranieri. Per muoverti fuori dell'Unione Europea dovrai rispettare le regole per il rilascio del visto che valgono per i cittadini del tuo Paese di origine.

■ **Diritto all'istruzione pubblica:** avrai diritto a frequentare le scuole pubbliche alle stesse condizioni dei cittadini italiani. Se hai più di 18 anni avrai diritto ad accedere all'istruzione pubblica alle condizioni previste per gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

■ **Diritto a partecipare all'assegnazione degli alloggi pubblici:** diritto riconosciuto a parità di condizioni con i cittadini italiani.

■ **Diritto a chiedere la cittadinanza italiana:** potrai richiedere la cittadinanza dopo 10 anni di residenza regolare e continuativa in Italia, a condizione di avere effettuato negli ultimi 3 anni la dichiarazione dei redditi (necessità di dimostrare di essere economicamente autosufficiente).



## TI È STATA RICONOSCIUTA LA PROTEZIONE UMANITARIA

**A chi è riconosciuta la protezione umanitaria?** Le questure possono rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari tutte le volte in cui le Commissioni Territoriali, anche se non riconoscono alcuna forma di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria), ritengono sussistere i presupposti per il riconoscimento di una protezione umanitaria (Decreto Leg.vo 28 gennaio 2008, n. 25; art. 5.6 Decreto Leg.vo 25 luglio 1998, n. 286).

■ **Permesso di soggiorno:** ti verrà rilasciato un permesso di soggiorno che, nella prassi, è della durata di 1 anno, rinnovabile alla scadenza, a seguito del parere della Commissione che ha esaminato il tuo caso. Al fine di ottenere il permesso di soggiorno dovrai recarti in Questura. La stessa cosa accade per il rinnovo (la Questura invia la richiesta alla Commissione che deciderà se rinnovarlo). Il rinnovo può essere fatto da un mese prima della scadenza del permesso fino ad un massimo di due mesi dopo. Nell'attesa del rinnovo, se richiesto nei termini previsti, manterrai tutti i tuoi diritti.



Vista la durata limitata di questo permesso ti consigliamo di convertirlo in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro prima della sua scadenza, non appena ottieni un contratto di lavoro regolare! Ricorda che in caso di conversione devi avere un contratto di lavoro e avrai bisogno del tuo passaporto nazionale. In questo caso, tieni presente che una volta effettuata la conversione difficilmente potrai nuovamente ottenere la protezione umanitaria!

■ **Iscrizione anagrafica di residenza**

■ **Accesso al lavoro**

■ **Diritto all'assistenza sanitaria**

■ **Diritti limitati all'assistenza sociale** (es. esclusione da alcune provvidenze assistenziali).

■ **Titolo di viaggio:** è possibile chiedere alla Questura che ti venga rilasciato un titolo di viaggio per stranieri, nel caso tu non abbia il passaporto e non possa richiederlo/ottenerlo alla tua Ambasciata. Il costo è di circa 40 euro.

■ **Diritto all'istruzione pubblica**

■ **Diritto a chiedere la cittadinanza italiana** dopo 10 anni di residenza regolare e continuativa in Italia. Necessità di avere effettuato negli ultimi 3 anni la dichiarazione dei redditi (necessità di dimostrare di essere economicamente autosufficiente).

**Con questo tipo di permesso di soggiorno non si può richiedere il ricongiungimento familiare.**



**QUALI SONO LE POSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA DOPO AVER OTTENUTO IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO, DELLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA O DELLA PROTEZIONE UMANITARIA?**

Dopo che la procedura di asilo è terminata, nel caso in cui sia stato ospitato in un centro SPRAR, è possibile rimanervi ancora per un periodo di sei mesi, prorogabili in circostanze eccezionali.

Se non hai mai usufruito di un'accoglienza presso lo SPRAR è possibile che tu vi venga ospitato.

Poiché i posti a disposizione non sono sufficienti, molte persone, una volta terminata la procedura di asilo, devono cercare in modo autonomo un posto dove vivere.

Nel caso in cui tu abbia difficoltà nella ricerca di un'abitazione ti consigliamo di rivolgerti alle ONG/associazioni che si occupano di asilo, agli uffici del comune o alle associazioni umanitarie. Questi enti, anche se non possono assicurarti un posto dove stare, possono aiutarti nella sua ricerca.

# Presentare domanda di asilo in un paese europeo



## Il Regolamento Dublino

Se ti trovi in un Paese europeo e desideri chiedere asilo c'è una cosa molto importante che devi sapere: ci sono regole

che indicano quale è il Paese in cui la tua domanda d'asilo sarà esaminata. Purtroppo non è possibile scegliere quale sarà questo Paese.

In Europa esiste una norma, chiamata "Regolamento Dublino II", che contiene delle regole ben precise che stabiliscono quale Stato deve esaminare la tua domanda di asilo. Queste regole vengono applicate in modo rigoroso.

Per questo motivo è molto importante comprendere qual è lo Stato competente a esaminare la tua domanda di asilo e quali sono i tuoi diritti in base a questo Regolamento.

A tal fine, oltre a leggere le informazioni che sono contenute in questa brochure, ti consigliamo di rivolgerti a una ONG/associazione che si occupa di asilo in Italia per ricevere tutte le indicazioni che ti possono servire.



### QUAL È LO STATO COMPETENTE AD ESAMINARE LA TUA DOMANDA DI ASILO?

Il Regolamento Dublino contiene delle regole ben precise che stabiliscono quale Paese può esaminare la tua domanda di asilo:

#### ■ Criterio 1

Se sei **un minore non accompagnato** e in uno Stato dell'UE è presente legalmente un tuo familiare, questo Stato è competente per l'esame della tua domanda d'asilo. Se non hai **familiari** in Europa, è **competente** per l'esame della tua domanda lo Stato in **cui hai presentato la domanda d'asilo**.

Chi è un **minore non accompagnato**? Una persona che ha meno di diciotto anni, che non è sposata e che si trova in un Paese europeo senza essere accompagnato da una persona che ha più di diciotto anni e che sia per lui formalmente responsabile.

Il minore non accompagnato ha diritto ad essere particolarmente tutelato dalla legge. **Nel caso del minore non accompagnato è il Paese in cui egli ha presentato domanda di asilo e non il primo in cui è entrato o in cui è stato fotosegnalato che avrà in carico l'esame della sua domanda.**

E' sempre importante dichiarare la propria età, in quanto i minori non accompagnati hanno diritto anche ad altre forme di protezione distinte dalla richiesta di protezione internazionale. Possono infatti ottenere un permesso di soggiorno

per “minore età” che può garantire una residenza legale in Italia sino al compimento dei 18 anni. Questa forma di protezione non esclude la possibilità di richiedere asilo!

#### ■ Criterio 2 e 3

Se un tuo familiare è stato già riconosciuto come rifugiato o è un richiedente asilo in un altro Stato europeo, se tu lo desideri, questo Stato è competente per l'esame della tua domanda d'asilo.

**Chi è un familiare?** Con questo termine si intende tuo marito/moglie o il tuo partner (il partner non è riconosciuto in tutti i paesi); i tuoi figli minorenni che non siano sposati e dipendano da te (siano a carico). Qualora tu sia un minore e non sia sposato anche tuo padre, tua madre e il tuo tutore sono considerati dei familiari che puoi raggiungere.

Per quanto riguarda i criteri 1, 2 e 3, è importante avere dei documenti che provino il legame familiare (certificati di matrimonio, certificati di nascita etc).

**Se presenti domanda di asilo in Italia, al momento della verbalizzazione, è importante indicare se hai parenti in un altro Paese europeo!**

#### ■ Criterio 4

Se sei in possesso di un titolo di soggiorno, lo Stato competente per l'esame della domanda d'asilo è quello che ha rilasciato questo titolo. Ad esempio se hai un permesso di soggiorno per lavoro, turismo o per altro motivo, il Paese in cui verrà esaminata la tua domanda sarà quello che ti ha rilasciato questo permesso.

#### ■ Criterio 5 e 6

Se sei in possesso di un visto valido, lo Stato competente per l'esame della domanda d'asilo è quello che ha rilasciato questo visto o l'autorizzazione allo stesso. C'è un criterio che si può applicare qualora tu sia titolare di più visti o titoli di soggiorno: in tali casi lo Stato competente si determina prendendo in considerazione la durata e la scadenza dei visti o dei titoli di soggiorno.

#### ■ Criterio 7

Se sei in possesso di uno o più titoli scaduti da meno di due anni o uno o più visti scaduti da meno dei 6 mesi si applicano le stesse regole indicate nei criteri 4, 5 e 6.

#### ■ Criterio 8

Se sei entrato illegalmente in uno Stato, questo Stato è competente per l'esame della domanda d'asilo. E' però importante sottolineare che questa responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento irregolare della frontiera. Nel caso in cui, prima di chiedere asilo, tu abbia soggiornato per 5 mesi continuativamente in un altro Stato, questo è lo Stato competente.

#### ■ Criterio 9

Se sei entrato legalmente in uno Stato membro per il quale non avevi bisogno del visto, l'esame della domanda di asilo è responsabilità di questo Stato.

## ■ Criterio 10

Se hai presentato la domanda d'asilo in una zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato, questo Stato è competente per l'esame della tua domanda di asilo.

## ■ Criterio 11

Qualora non sia possibile applicare nessuno dei suddetti criteri lo Stato competente per l'esame della domanda d'asilo è il primo Stato nel quale hai presentato domanda di asilo.

## ■ Criterio 12

Se più membri di una stessa famiglia presentano istanza di asilo in uno stesso Stato e qualora esista il rischio che in base al Regolamento questi vengano separati, si applicano criteri per salvaguardare l'unità familiare.



**Attenzione:** è importante sapere che anche se tu presenti domanda di asilo in un Paese che, in base ai criteri sopra riportati, non è responsabile per l'esame della tua domanda di asilo, questo Stato, può – ma non è obbligato – comunque decidere di esaminare la tua domanda di asilo. Questo può avvenire se:

- In questo Stato si trovano dei tuoi familiari o per ragioni umanitarie (es. nel caso in cui esistano dei legami culturali tra te e il Paese in questione). Questa possibilità è nota con il nome di “**clausola umanitaria**”. In questo caso per familiari si intende un tuo qualsiasi familiare purché sia a carico.
- Allo stesso modo se tu hai presentato domanda di asilo in un Paese che, in base ai criteri spiegati prima, non è responsabile per l'esame della domanda di asilo, questo Paese, se vuole, può esaminare la tua domanda di asilo. Questa possibilità è nota con il nome di “**clausola di sovranità**”.

**Per questo motivo, quando presenti domanda di asilo, al momento della verbalizzazione, è importante indicare se hai parenti che vivono in un altro Paese europeo, così come se hai dei legami particolare con un altro Paese europeo!**



**COME FA IL PAESE IN CUI HAI PRESENTATO DOMANDA DI ASILO A SAPERE SE LO STATO COMPETENTE AD ESAMINARLA È UN ALTRO?**

- Quando sei entrato/stato in un Paese europeo ti sono state prese le impronte digitali. Queste vengono conservate in un database, chiamato EURODAC, a cui possono accedere tutti gli Stati europei.
- Dichiaro o puoi dimostrare di essere stato/di aver attraversato un altro Stato europeo (anche se non ti sono state prese le impronte digitali). **Ricorda che il Paese in cui ti trovi ha il diritto di compiere verifiche sulla tua situazione, a prescindere da quanto da te dichiarato!**

- Può essere dimostrato che ti è stato rilasciato un visto/permesso di soggiorno per un altro Paese europeo.
- Dichiarare di avere familiari in un altro Paese europeo.

**Questi criteri si applicano non solo nel caso in cui tu abbia presentato domanda di asilo in uno Stato europeo ma anche nel caso in cui tu vi abbia transitato o trascorso un periodo di tempo senza chiedere asilo!**



**Attenzione:** Fornisci tutte le informazioni sulla tua situazione (ad esempio se hai già presentato una domanda di asilo o hai già ottenuto una decisione, che paesi hai attraversato nel tuo viaggio, se hai ricevuto una espulsione o sei stato già fotosegnalato) e non dare informazioni false: gli Stati collaborano tra loro, si scambiano prove del tuo passaggio e hanno i mezzi per verificare quello che dichiari.

Nascondere le informazioni che ti riguardano, cambiare la tua età, fornire nominativi sbagliati o strappare documenti non fa altro che ritardare i tempi della procedura. Molto spesso rimanere in un Paese senza sapere cosa succederà è la cosa più difficile da sopportare, perché rende impossibile iniziare una nuova vita. Anzi è molto importante dare altre informazioni: la presenza di familiari in Europa, la tua età, l'esistenza di forti legami con un Paese europeo e le tue condizioni di salute (se hai dei certificati medici che dimostrano il tuo stato di salute è importante mostrarli).



### QUALI SONO GLI STATI IN CUI SI APPLICA IL REGOLAMENTO DUBLINO?

Il Regolamento si applica in tutti i Paesi dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Gran Bretagna) e Islanda, Norvegia e Svizzera. In ognuno di questi Paesi qualora presentassi domanda di asilo si applicherebbero le regole che ti abbiamo appena spiegato.





## Come funziona il Regolamento Dublino nella pratica



### CASO 1: HAI PRESENTATO RICHIESTA DI ASILO IN ITALIA MA LO STATO COMPETENTE ALL'ESAME DELLA TUA DOMANDA È UN ALTRO

Quando ti sei recato in Questura/Polizia di Frontiera per presentare domanda di asilo la Polizia ha effettuato il tuo **fotosegnalamento**. La Polizia ha quindi controllato, mediante il database EURODAC, se le tue impronte digitali erano già state prese in un altro Paese europeo.

In questo caso e anche se hai dichiarato di essere stato/aver transitato in un altro Paese europeo o di avere lì dei familiari, verrai segnalato all'**Unità Dublino**, un Ufficio del Ministero dell'Interno responsabile per l'applicazione del Regolamento Dublino.



Da questo momento ti potrà succedere di sentire persone che fanno riferimento alla tua situazione dicendoti “sei un caso Dublino”, termine con il quale si indica una persona che presenta richiesta di asilo in Italia dopo essere già stata in un altro Paese europeo o che, dopo aver presentato richiesta di asilo in un Paese europeo, è stata rinvia in Italia per completare la procedura di asilo. Nel permesso di soggiorno verrà scritto “motivo del soggiorno: Dublino”. In questa fase se vuoi capire quale sarà la procedura, i tuoi diritti e i criteri per applicare la “Clausola Umanitaria” o la “Clausola di Sovranità” ti consigliamo di rivolgerti subito a un avvocato o a una ONG/associazione.

Una volta che un trasferimento sarà deciso, come vedremo più avanti, rimarrà solo la possibilità del ricorso per vie legali!

L'Unità Dublino italiana provvederà a contattare l'Unità Dublino dello Stato in cui sei stato prima di arrivare in Italia. A questo punto si possono aprire due diverse strade:

- Se in quel Paese non avevi mai presentato domanda d'asilo, l'Italia chiederà a questo Paese di **“prenderti in carico”** ossia accettare il tuo ritorno.
- Se in questo Paese avevi già fatto la richiesta di asilo e la procedura è ancora in corso, o se la tua domanda era stata respinta (diniego o inammissibilità etc.), allora l'Italia chiederà a questo Paese di **“riprenderti in carico”**.

**E' una differenza importante perché le due procedure prevedono dei tempi diversi!**

## I tempi delle due procedure sono:

	Limiti di tempo che deve rispettare lo Stato che effettua la richiesta (es. l'Italia effettua la richiesta alla Germania)	Limiti di tempo che deve rispettare lo Stato che deve rispondere alla richiesta (es. la Germania che risponde all'Italia)
Procedura di presa in carico	3 mesi dalla formalizzazione della domanda d'asilo (la verbalizzazione o Modello C/3 in Italia)	2 mesi dalla ricezione della richiesta
Procedura di ripresa in carico	Il prima possibile	1 mese o 2 settimane (se le informazioni sono ottenute dal sistema EURODAC)

Quando la competenza è decisa, ovvero quando sarà chiaro in quale Stato dovrà essere esaminata la tua domanda d'asilo, verrai trasferito ufficialmente verso quello Stato.

## I tempi dei trasferimenti sono:

	Limiti temporali entro cui il trasferimento deve avvenire altrimenti decade la responsabilità dello Stato	Durata massima dell'intera procedura Dublino (comunicazioni tra Stati e trasferimenti)
Trasferimento semplice	6 mesi	11 mesi
Richiedente asilo in detenzione	12 mesi	17 mesi
Richiedente asilo irreperibile	18 mesi	23 mesi

In caso di ripresa in carico il Regolamento prevede che i tempi possano essere più lunghi di quanto indicato.

Il mancato rispetto di questi termini fa sì che lo Stato che non ha rispettato i limiti che il Regolamento Dublino fissa (es. l'Italia o la Germania) diventi responsabile per l'esame della tua domanda di asilo!

In alcuni casi, quando ad esempio gli Stati non riescono a trovare un accordo su quale è lo Stato competente (es.: non vengono riconosciute come valide alcune prove o certificati medici), questi tempi possono subire dei ritardi.



## COME AVVERRÀ QUESTO TRASFERIMENTO?

L'Unità Dublino invia alla Questura un **decreto di trasferimento**, un foglio che ti verrà consegnato e nel quale è spiegato che in base al Regolamento Dublino verrai trasferito in un altro Paese al fine di poter continuare la tua procedura di asilo. Il decreto è scritto normalmente in italiano e in inglese ma anche in francese e in tedesco.

Nell'arco dei successivi mesi sarai trasferito nello Stato competente ad esaminare la tua domanda di asilo.

In questo periodo di tempo continuerai a stare nel centro di accoglienza al quale sei stato inviato nel momento in cui hai fatto la domanda di asilo. Non è prevista la detenzione in attesa del trasferimento.



## COSA PUOI FARE SE NON SEI D'ACCORDO CON LA DECISIONE DI TRASFERIMENTO DALL'ITALIA VERSO UN ALTRO PAESE?

**Entro sessanta giorni** dalla notifica del decreto di trasferimento puoi presentare un **ricorso** al tribunale amministrativo regionale (TAR). Per fare ciò avrai bisogno di un avvocato. Per questo motivo è importante che in questa fase ti rivolga ad una ONG che lavora nel settore dell'asilo o ad un avvocato per ricevere assistenza.

E' prevista anche la possibilità di presentare ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del decreto, senza bisogno di un avvocato.

La presentazione di un ricorso non sospende automaticamente il trasferimento. È il giudice che sulla base della tua situazione personale valuterà se, mentre decide sulla tua richiesta di ricorso, puoi rimanere in Italia.

In caso di esito positivo del ricorso potrai continuare la procedura di asilo in Italia. In caso contrario verrai trasferito nel Paese competente ad esaminare la tua domanda di asilo.

Se puoi pagare un avvocato è prevista la possibilità di richiedere che lo Stato italiano paghi per te le spese ("**gratuito patrocinio**"). E' però necessario dimostrare, tramite autocertificazione, di non avere un tuo reddito o altre fonti economiche.

Quali sono i tuoi diritti in questa fase? Gli stessi diritti di un richiedente asilo a cui non si applica il Regolamento Dublino.



Se ti dovesse succedere di essere trasferito appena ricevuto il decreto di trasferimento ricorda che hai comunque diritto a fare ricorso!



## CASO 2: HAI PRESENTATO RICHIESTA DI ASILO IN UN PAESE EUROPEO MA IL PAESE COMPETENTE AD ESAMINARE LA TUA DOMANDA DI ASILO È L'ITALIA

Dopo aver presentato richiesta di asilo in un Paese europeo, in base ai criteri del Regolamento Dublino, l'Italia è risultata lo Stato competente ad esaminare la tua domanda di asilo.

In questo caso, l'Unità Dublino del Paese in cui ti trovavi ha contattato l'Unità Dublino Italiana ed è stato organizzato il tuo trasferimento nei tempi che prima abbiamo indicato nella tabella.

Sei quindi giunto in Italia.

Nei principali aeroporti (alla frontiera di Fiumicino – Roma; Malpensa -Varese) sono presenti delle ONG/associazioni che possono aiutarti a trovare un centro di accoglienza e darti ulteriori informazioni sulla procedura di asilo.

In aeroporto, la Polizia di frontiera effettua il tuo **fotosegnalamento** e verifica la tua identità nel database **EURODAC**. In seguito ti viene consegnata una lettera (chiamata verbale di invito) con su scritto di recarti alla Questura competente in relazione al tuo caso per continuare la procedura di asilo. Potrai essere inviato o alla Questura dove sei stato fotosegnalato, o presso quella dove hai presentato domanda d'asilo o dove risultano i documenti relativi alla tua situazione. Ad esempio, se nel tuo precedente passaggio in Italia sei stato presso il CARA di Crotone o di Bari è probabile che verrai invitato a tornarci.



Nel verbale è indicato il termine entro il quale dovrai recarti in Questura: è importante che tu lo rispetti! Ricorda di portare con te la lettera che ti è stata data dalla Polizia di frontiera.

Una volta giunto alla Questura indicata, possono verificarsi due situazioni.

### 1. Se nel tuo precedente soggiorno avevi già presentato richiesta di asilo in Italia possono verificarsi diverse situazioni:

#### ■ Prima di lasciare l'Italia era già stata adottata una decisione positiva sulla tua domanda di asilo.

Se questa decisione non ti era ancora stata comunicata, te ne verrà data notizia. Se il permesso di soggiorno a cui avresti avuto diritto è ancora valido verranno aperte le pratiche per il primo rilascio (a condizione che nel frattempo non ci siano stati cambiamenti rilevanti). Nel caso sia scaduto verranno aperte le pratiche per il rinnovo (a condizione che nel frattempo non ci siano stati cambiamenti rilevanti). Se questa decisione ti è stata comunicata prima di lasciare l'Italia e se hai ottenuto il permesso di soggiorno ma non ne sei più in possesso o nel caso in cui questo sia già scaduto verranno iniziate le pratiche per una nuova

emissione/rinnovo (a condizione che nel frattempo non ci siano stati cambiamenti rilevanti).

Quali sono i tuoi diritti? Quelli che spettano ai rifugiati, ai protetti sussidiari o coloro che godono della protezione umanitaria, a secondo del tipo di protezione che ti è stata riconosciuta.

■ **Prima di lasciare l'Italia era già stata adottata una decisione negativa sulla tua domanda di asilo.**

Nel caso in cui ti fosse già stata comunicata e tu non abbia fatto ricorso ti verrà dato un decreto di espulsione con possibile invio al CIE (Centro di identificazione e di espulsione).

Nel caso in cui ti venga comunicata per la prima volta la decisione negativa hai la possibilità di presentare ricorso entro 15 o 30 giorni (dipende dalla tua situazione, il termine esatto è indicato sul foglio che ti verrà dato in Questura). Per presentare ricorso hai bisogno di un avvocato, per questo motivo è importante che tu ti metta in contatto il prima possibile con un avvocato o un'organizzazione che si occupa di asilo.

Nel caso in cui decidi di non presentare ricorso dovrai lasciare l'Italia entro un massimo di quindici giorni.

Quali sono i tuoi diritti durante la procedura di ricorso? Gli stessi di un richiedente asilo se nel tuo caso il ricorso ha avuto un effetto sospensivo.

■ **La tua procedura di asilo non si è ancora conclusa perché non è ancora stata adottata una decisione sul tuo caso.**

La procedura continuerà e dovrai attendere fino a che verrà adottata una decisione sul tuo caso.

Quali sono i tuoi diritti? Gli stessi di un richiedente asilo.

■ **Quando la Commissione ti ha convocato per essere intervistato sei risultato irreperibile** (per esempio perché avevi già lasciato l'Italia).

Ti viene consegnata una decisione negativa. In questo caso puoi presentare una richiesta specifica alla Commissione competente di essere riconvocato e di poter effettuare una nuova audizione.

Quali sono i tuoi diritti? Gli stessi di un richiedente asilo.

**2. Se nel tuo precedente soggiorno non avevi presentato richiesta di asilo in Italia, ora potrai farlo.**

Quali sono i tuoi diritti? Gli stessi di un richiedente asilo.

## Associazioni di supporto a richiedenti asilo e rifugiati

La maggior parte delle associazioni elencate hanno anche sedi in molte regioni italiane. Si consiglia di contattare la sede centrale per avere i riferimenti di queste sedi. Puoi trovare altre informazioni sul sito: [www.helpdubliners.it](http://www.helpdubliners.it)

### CIR Onlus

#### Consiglio Italiano per i Rifugiati

Via del Velabro, 5/A - 00186 Roma  
Tel: 0039/06/69200114 - Fax: 0039/06/69200116

E-mail: [cir@cir-onlus.org](mailto:cir@cir-onlus.org)

Website: [www.cir-onlus.org](http://www.cir-onlus.org)

Attività: consulenza legale e sociale per richiedenti asilo, rifugiati, beneficiari di protezione umanitaria o sussidiaria.  
Sito dedicato al Regolamento Dublino II:  
[www.helpdubliners.it](http://www.helpdubliners.it)

### Centro Astalli

Via degli Astalli, 14/A - 00187 Roma  
Tel: 0039/06/69700306 - Fax: 0039/06/69782898  
E-mail: [astalli@jrs.net](mailto:astalli@jrs.net)  
Website: <http://www.centroastalli.it>

Attività: consulenza sociale e legale, supporto medico e psicologico a richiedenti asilo, rifugiati, beneficiari di protezione umanitaria o sussidiaria.

### Caritas Diocesana di Roma

Via delle Zoccolette, 19 - 00186 Roma  
Tel: 0039/06/6875228 - 6861554 Fax: 0039/06/6833295  
E-mail: [area.immigrati@caritasroma.it](mailto:area.immigrati@caritasroma.it)  
Website: <http://www.caritasroma.it>

Attività: consulenza sociale e legale, supporto medico e psicologico a richiedenti asilo, rifugiati, beneficiari di protezione umanitaria o sussidiaria e immigrati.

### Arciconfraternita del SS. Sacramento e di S. Trifone

Sportello Polifunzionale "Vallati"  
Lungotevere dei Vallati, 14 - 00186 Roma  
Tel. 0039/06/68210363 Fax: 0039/06/68890858  
E-mail: [legale.sportello@arciconfraternita.org](mailto:legale.sportello@arciconfraternita.org) - [sociale.sportello@arciconfraternita.org](mailto:sociale.sportello@arciconfraternita.org)  
Website: <http://arciconfraternita.org>

Attività: consulenza sociale e legale, supporto medico, corsi di italiano e formazione professionale a richiedenti asilo, rifugiati, beneficiari di protezione umanitaria o sussidiaria.

### ACNUR - Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati

(UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees)  
Via Alberto Caroncini, 19 - 00197 Roma

Tel: 0039/06/802121 - Fax: 0039/06/80212324

Tel./ Sez. Protezione: 0039/06/80212308 - 309 - 310

E-mail: [itaro@unhcr.org](mailto:itaro@unhcr.org)

Website: [www.unhcr.it](http://www.unhcr.it)

### MEDU- Medici per i diritti umani

Via dei Zeni, 10 - 00176 Roma  
Tel/Fax: 0039/0697844892  
E-mail: [posta@mediciperidirittumani.org](mailto:posta@mediciperidirittumani.org)  
Website:

<http://www.mediciperidirittumani.org/chi.html>;  
Attività: Prevenzione e promozione psico-socio-sanitaria per la popolazione senza fissa dimora a Roma e migranti. Assistenza, informazione, orientamento ed accompagnamento ai servizi pubblici svolto da unità di strada.

### Save The Children - Civico Zero

Via dei Bruzi 10 - 00185 Roma.  
Attività: Centro diurno che offre servizi a bassa soglia ove vengono realizzate attività di consulenza, laboratori, outreach, partecipazione di bambini/e e adolescenti, formazione e networking.

### ONDS Osservatorio nazionale sul disagio e la solidarietà nelle stazioni italiane

c/o Help Center Roma Termini  
Via Marsala, 65 - 00185 - Roma  
Tel: 0039 06478263-64/60 Fax: 0039 0649380240  
Website: [www.onds.it](http://www.onds.it)

Attività: ascolto, orientamento, osservazione dello stato del disagio nei dintorni delle stazioni presso gli Help Center presenti in molte città italiane.

### ARCI Numero Verde per Richiedenti e Titolari di Protezione Internazionale

Via dei Monti di Pietralata, 16 - 00157 Roma  
Tel: 800905570 Fax: 00390641609234  
Website: [www.arci.it](http://www.arci.it)

Attività: il Numero Verde è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 17:30 ed eroga i seguenti servizi: assistenza e consulenza socio-legale, orientamento ai servizi sul territorio, servizi di interpretariato/mediazione socio-linguistica; empowerment/accompagnamento dei percorsi di integrazione; monitoraggio delle condizioni di accoglienza

# Il progetto “Gente di Dublino” Campagna di comunicazione e sensibilizzazione sul Sistema Dublino

Il progetto “Gente di Dublino” Campagna di comunicazione e sensibilizzazione sul Sistema Dublino, è finanziato dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione e dall’Unione Europea, nell’ambito del Fondo Europeo per i Rifugiati, annualità 2010, e ha l’obiettivo di informare i richiedenti asilo e rifugiati sul funzionamento del Regolamento Dublino II.



La campagna di comunicazione e sensibilizzazione nazionale è destinata ai richiedenti asilo e rifugiati, ed è realizzata dal Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR), insieme all’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e Regioni d’Europa (AICCRE) e Europe Consulting Onlus società cooperativa sociale. Scopo della campagna è cercare di limitare le conseguenze negative che la mancanza di conoscenza o di consapevolezza del Regolamento Dublino II e della sua applicazione, provocano nelle vite di richiedenti asilo e rifugiati.

Il Regolamento Dublino II, infatti, ne influenza profondamente le esistenze, modificandole, spesso, in modo drammatico. I trasferimenti che impone, da un Paese dell’Unione all’altro, rappresentano dolorosi sradicamenti dal tessuto sociale e relazionale e hanno un impatto traumatico sulla vita delle persone che li subiscono.

Obiettivo della campagna è quindi favorire la riduzione dei movimenti secondari di richiedenti asilo e rifugiati da uno Stato Membro a un altro, diminuendo i fenomeni di traumatizzazione secondaria di cui i “casi Dublino” sono spesso vittime.



La presente brochure è disponibile in formato cartaceo e sul sito [www.helpdubliners.it](http://www.helpdubliners.it) nelle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo, turco, farsi, pasthun, somalo, tigrino.